

Ministero dello Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO SANTO STEFANO UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 - ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA n. 435/2017

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano.

- VISTA l'istanza avanzata in data 21 Aprile 2017 dalla società "MIAR SUB s.r.l." con sede in Fiumicino Località Maccarese Via Campo Salini n 933, tesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere lavori di ricognizione e bonifica subacquea da eventuali ordigni bellici all' interno dello specchio acqueo portuale di Isola del Giglio con l'utilizzo dell' unita' denominata "Adriano J" iscritta al n°. 2299 del RR.NN:MM. e GG. di Civitavecchia, integrata dalla nota in data 31 ottobre 2017;
- VISTO il foglio n° 0009176 datato 11.04.2017 del ministero della Difesa 1° Reparto Lavori e Progetti Ufficio Bonifica Ordigni Bellici e Albo il quale autorizza la ditta MIAR SUB ad effettuare la bonifica bellica nelle acque del porto di Isola del Giglio ed il successivo nulla osta integrato in data 26/10/2017;
- VISTO il foglio prot. nº 0025726 datato 19.10.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP Toscana Marche Umbria, 2º Ufficio Tecnico e OO.MM. per la Toscana sede di Livorno in cui autorizza la Ditta Schiavo spa ad effettuare i lavori di ricognizione bonifica da eventuali ordigni bellici, essendo già assegnataria dei lavori di consolidamento della banchina di sottoflutto, la cui attività sarà eseguita da parte della MIAR SUB s.r.l., come da autorizzazione concessa dal Ministero della Difesa;
- VISTO il N.O. del responsabile lavori del Comune di Isola del Giglio assunto al prot. n°. 23980 in data 23.10.17;
- VISTA l'autorizzazione n° 168/2017 rilasciata in data 26 Ottobre 2017 dall' Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio;
- VISTA la comunicazione della Autorità Portuale Regionale assunta al prot. n° 24868 in data 27.10.17;
- VISTI i documenti dell'Unità e le autorizzazioni in posseso dal personale OTS;
- VISTO il regolamento per la disciplina delle attività marittime e portuali nel Porto di Isola del Giglio Porto" del Comune di Isola del Giglio, approvato con Ordinanza n° 03/2004 in data 19.01.2004;
- CONSIDERATA la necessità, ai fini della sicurezza e la polizia in ambito portuale, di disciplinare l'attivita richiesta tenuto conto del movimento delle unità di linea che effettuano i collegamento tra Porto santo Stefano e l' Isola del Giglio;
- VISTI gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione,

RENDE NOTO

che dal giorno 7 e sino al giorno 17 del mese di novembre 2017 e comunque fino al termine esigenza, sarà eseguita una ricognizione e bonifica subacquea da eventuali ordigni bellici all' interno dello specchio acqueo portuale di Isola del Giglio, ad opera della società MIAR Sub S.r.I. con sede legale in Fiumicino Località Maccarese Via Campo Salini nr. 933, con l'utilizzo dell'unità "ADRIANO J" iscritta al n° 2299 dei RR.NN.MM. e GG. di Civitavecchia.

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo citato nel rende noto e negli specchi acquei portuali ove effettivamente opererà la soc, "MIAR SUB s.r.l.", pertanto, è fatto divieto, di navigazione, di ancoraggio e di ormeggio a qualsiasi unità non interessata allo svolgimento dei lavori.

E' vietato, altresì, qualsiasi altro uso dell'area citata, non attinente allo svolgimento dei lavori sopra indicati.

Articolo 2

Durante l'effettuazione dei lavori in parola, i mezzi utilizzati non dovranno arrecare intralcio al regolare svolgimento del traffico mercantile in entrata e o uscita dal porto di Giglio Porto;

Articolo 3

E' fatto obbligo alla Società esecutrice dei lavori di comunicare giornalmente alla locale Autorità Marittima, tramite VHF canale 13 o telefonicamente al n° 0564/809480, l'orario di inizio e fine dei lavori effettuati, nonché ogni eventuale interruzione. Detti lavori potranno, comunque, essere effettuati esclusivamente in orari diurni, con condizioni meteo marine favorevoli, senza arrecare intralcio al traffico od al normale svolgimento delle attività portuali e dovranno essere interrotti a semplice richiesta dall'Autorità Marittima.

Gli specchi acquei effettivamente interessati alle operazioni dovranno essere delimitati

giornalmente con nº 4 boe di colore rosso

S. J. Sales

In caso di rinvenimento di ordigni bellici i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alla locale Autorità Marittima. L' ordigno dovrà essere opportunatamente segnalato con una boa di colore rosso sormontata da una bandiera del medesimo colore della boa.

Articolo 4

I mezzi nautici utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni in parola dovranno:

prestare ascolto continuo in VHF sul canale 13;

 mostrare in modo ben visibile i segnali prescritti dalla COLREG 72 " Norme per prevenire gli abbordi in mare" – bandiera "ALFA";

avere i certificati e documenti previsti, in regolare corso di validità.

Articolo 5

Tutte le unità in transito nello specchio acqueo antistante il porto di Isola del Giglio, ovvero, in entrata ed in uscita dal porto medesimo, dovranno richiedere preventiva autorizzazione via VHF CH 13 all'ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio, prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle aree interessate dai lavori, nonché procedere alla minima velocità di governo onde evitare la formazione di moto ondoso all'interno dello specchio acqueo in questione.

Articolo 6

La presente Ordinanza non esime la Società interessata, dall'obbligo di richiedere a sua cura e spese, all' Amministrazioni competenti, tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta che si rendessero necessari per l'effettuazione dei lavori, manlevando comunque l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno che possa verificarsi a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei citati lavori.

Articolo 7

I contravventori alla presente ordinanza,

a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18,07.2005 n°171;

b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1174

del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente ordinanza. Le Unità Navali della Guardia Costiera faranno rispettare, con il concorso dei mezzi delle altre Forze di Polizia, le disposizioni di cui sopra.

La pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.il/porto-santo-stefano</u>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Porto Santo Stefano,

03 NOVEMBRE 2017

IL COMANDANTE
Tenerite di Vascello (CP)
Valetio EERARDI